

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 44

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDI, BARONI, DAGA, DI BATTISTA, RUOCCO, VIGNAROLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda nota come « Mafia Capitale » e sull'infiltrazione di organizzazioni criminali nella gestione amministrativa e nel sistema economico e finanziario, con particolare riguardo alla città di Roma

Presentata il 25 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inchiesta della procura di Roma, denominata « Mondo di mezzo » ha rivelato una realtà romana, con implicazioni nazionali e internazionali, fatta di intensi rapporti criminali creati per gestire attività illegali plurime, attraverso un'organizzazione semiclandestina, gerarchizzata, volta alla realizzazione di facili e ingenti arricchimenti, tramite condotte illegali, quali per esempio estorsioni, riciclaggio, usura, traffico di armi e soprattutto corruzione di pubblici ufficiali e di amministratori politici, ottenimento artato di importanti appalti e incarichi, costituzione di società schermo e di fondi occulti, intimidazioni e minacce

gravi, nonché gestione diretta di locali pubblici. Al momento del deposito della presente proposta di inchiesta parlamentare, l'inchiesta giudiziaria in corso ha già condotto a due ondate di arresti.

A onore del vero, questo sottobosco criminale era già noto alla magistratura romana, che ai tempi delle inchieste sulla banda della Magliana e sugli ex NAR aveva portato alla luce gravi intrecci tra politica e malaffare.

Tuttavia, a lungo gli organi inquirenti romani e nazionali non sono stati in grado di comprendere il disegno unitario che sovrintendeva una parte importante delle attività criminali della Capitale: la vicenda

illegale sottostante, evidenziata dall'inchiesta, oggi è nota come « Mafia Capitale ».

Il retroterra di questo romanzo criminale, il cui *dominus* è senz'altro il pluripregiudicato Massimo Carminati, è costituito da alcuni uomini della vecchia struttura NAR/banda della Magliana innestata negli ultimi anni nel mondo delle cooperative sociali « deviate » di Salvatore Buzzi.

A Roma, in questi anni, si è succeduta una serie impressionante di gambizzazioni e di omicidi, definiti spesso con l'espressione onnicomprensiva di « regolamento di conti », che hanno ridisegnato i rapporti di forza territoriali nell'ambito dello spaccio, dell'usura, delle scommesse clandestine e del controllo della prostituzione; non è difficile intravedere dietro tutto ciò la mano invisibile e la regia dei soggetti che hanno trovato terreno fertile nell'inquietante e affollato mondo di mezzo.

Le amministrazioni locali di Roma e dell'*hinterland* capitolino erano profondamente influenzate, coartate — quando non corrotte — dagli operatori di una famigerata terra di mezzo; l'assetto istituzionale e amministrativo era impotente nel contrastare la penetrazione della criminalità negli affidamenti e negli appalti, a causa della libertà di manovra concessa dalle lacune della legislazione vigente in materia. L'uso delle cooperative sociali nate al nobile fine di assicurare il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, da parte di Buzzi, nel suo sodalizio malavitoso con Carminati e con il resto della banda della Magliana, ha costituito un ariete per l'aggiramento, anche ideologico, dei meccanismi di controllo, al fine di acquisire appalti chiave del comune di Roma e delle sue società municipalizzate e di capitale. Alcune di queste società — come l'Azienda municipale ambiente Spa e l'Esposizione universale di Roma Spa —, invece di essere un volano per lo sviluppo economico delle imprese private serie, erano diventate il ricettacolo degli affari sporchi che i loro vertici concludevano con l'oscuro mondo di mezzo. Resta ancora da capire

l'entità del danno causato al tessuto imprenditoriale da queste attività criminali.

Ancora più grave appare il dominio nel settore della gestione *global service* dei rifugiati a Roma (e in alcune parti d'Italia nei centri di identificazione ed espulsione) da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda di Mafia Capitale, per il tramite dei buoni uffici di Odevaine, arrestato lo scorso dicembre, il quale aveva compiti e contatti istituzionali, non solo a livello locale, ma anche nei Ministeri.

Sono ancora da esplorare completamente, in quanto appena abbozzati, i rapporti tra il mondo di mezzo e le realtà degli ultrà sportivi, foriere non solo di pericoli per l'ordine pubblico, ma anche di altri crimini quali spaccio, ricatti alle società sportive e scommesse clandestine.

Anche il fatto che nell'inchiesta che ha travolto la Capitale sia coinvolto Gennaro Mokbel, ideatore di una delle più ingenti truffe mai commesse ai danni dello Stato, con l'affaire Phuncard, desta inquietudine e conferma l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

I rapporti tra Mafia Capitale e *ndrangheta* e *camorra*, ben radicate a Roma da molti anni, sono di tutta evidenza nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha portato a numerosi arresti.

Il Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri ha recentemente dichiarato che « Mafia Capitale ha minato non soltanto l'economia ma anche l'immagine della *res publica* romana. Un danno su cui interverremo pesantemente nei limiti delle nostre competenze. Ci occuperemo di recuperare quello che è stato sperperato. Quanto è accaduto a Roma è di una gravità inaudita: il danno, anche in termini di immagine, difficilmente si può misurare ».

La stima del valore che nel comune di Roma viene bruciato ogni anno a causa di fenomeni di corruzione è pari a 650 milioni di euro: il dato è stato ricavato sui costi della corruzione del prodotto interno lordo a livello nazionale che, come indicato da Unimpresa, ammontano a circa 10 miliardi di euro. La Commissione capito-

lina speciale per la riforma e la razionalizzazione della spesa dell'amministrazione ha elaborato una bozza preliminare per avviare un'analisi e uno studio sistematico dal titolo « Impatto della corruzione sui costi sostenuti direttamente e indirettamente dalla collettività di Roma Capitale ».

La corruzione, infatti, ha anche un impatto sociale, dato che produce una distorsione del mercato, in quanto essa interferisce con la concorrenza nelle gare di appalto, indebolendo così le aziende oneste; in questo modo si lede il principio costituzionale di efficacia della pubblica amministrazione e si verifica un'erosione del servizio pubblico.

La commistione tra mafia, corruzione, politica e pubblica amministrazione è stata stigmatizzata anche dalla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, la quale, rivolgendosi all'attuale sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha affermato: « Forse la mafia si è insediata e ha fatto il salto di qualità con Alemanno, ma è innegabile che ha avuto rapporti politici anche con la sua giunta. Chi è indagato per corruzione in un'inchiesta per mafia è comunque un interlocutore e forse il terminale o l'arma impropria che viene utilizzata ».

Il Papa ha anche annunciato l'anno santo straordinario per il prossimo 8 dicembre: l'organizzazione del Giubileo assumerà dunque le forme e i contenuti di

un'emergenza per il Campidoglio, con tutti i suoi corollari. Gli obiettivi dell'amministrazione sono fissati: migliorare l'accoglienza, la sanità e i trasporti pubblici. Spesa prevista: 1 miliardo di euro. Una cifra per ora soltanto ufficiosa. Sui grandi numeri, si sa, aleggia sempre l'ombra della mafia: è assolutamente necessario elevare il livello di verifica su procedure e su appalti e vigilare sui cantieri.

Per questi motivi si ritiene opportuno proporre, nella XVII legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle ripercussioni delle infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione romana sul tessuto economico non solo locale, ma anche nazionale, con particolare attenzione alle modalità di penetrazione della criminalità nelle istituzioni, anche al fine di impedire che la collettività continui a sopportare i costi di fenomeni delinquenziali di tale genere.

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'ambito di intervento.

L'articolo 2 determina la composizione e la durata della Commissione.

L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto dei componenti della Commissione.

L'articolo 5 disciplina l'organizzazione interna della Commissione prevedendo la possibilità, tra l'altro, che essa organizzi i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione stessa.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda nota come « Mafia Capitale » e sull'infiltrazione di organizzazioni criminali nella gestione amministrativa e nel sistema economico e finanziario, con particolare riguardo alla città di Roma, di seguito denominata « Commissione », anche al fine di impedire il riemergere di fenomeni delinquenziali di tale genere. La Commissione ha il compito, in particolare, di indagare:

a) sul grado di penetrazione e sul potere di condizionamento nella pubblica amministrazione, a livello locale e centrale, dei soggetti coinvolti nella vicenda Mafia Capitale;

b) sul livello di penetrazione di organizzazioni criminali nella gestione dei centri di identificazione ed espulsione, accertando, in particolare, l'operato degli organi dirigenti;

c) sull'impatto e sulle conseguenze della vicenda Mafia Capitale sul sistema produttivo e sulla libera concorrenza;

d) sulla congruità e sull'adeguatezza della normativa interna e delle procedure amministrative vigenti, nonché dell'azione dei pubblici poteri, in materia di appalti, concessioni e affidamenti, in particolare nei confronti di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di cooperative sociali, e sulla loro efficacia in ordine agli obiettivi di prevenzione dall'infiltrazione della criminalità organizzata, formulando

le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune ai fini di un'azione più incisiva.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo parlamentare, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ai sensi del comma 4.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze

delle indagini. Dopo dodici mesi dall'inizio delle attività, la Commissione presenta, entro i quindici giorni successivi, una relazione sullo stato dei lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. I verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salva diversa decisione della Commissione.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini, procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti limitatamente alle materie di cui all'articolo 1, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta si applicano le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, di segreto professionale e di segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

*(Organizzazione interna
e disposizione finanziaria).*

1. La Commissione approva, entro trenta giorni dalla sua costituzione, un regolamento interno per il proprio funzionamento, con il quale stabilisce altresì il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi, nei limiti della dotazione di spesa di cui al comma 4.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro.

€ 1,00



170220005710